

Risk Approach: la determinazione del Rischio di Revisione in tre passi

di Alberto Pesenato¹: Revisore legale, Consulente area D. Lgs. 231/2001, Pubblicista, Dottore commercialista in Verona

La determinazione del rischio di revisione, richiesta dai principi di revisione ISA Italia adottati dal MEF, è qui illustrata nelle due metodologie. Esse utilizzano gli stessi elementi: il rischio intrinseco, il rischio di controllo ed il rischio (livello) di individuazione. Se ne propone una sintesi.

Premessa

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato la riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidato l'attuazione della Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014². In Italia con la determina della Ragioneria generale di Stato del 23 dicembre 2014 sono stati adottati i principi di revisione *ISA Italia*, risultanti dalla collaborazione, su base convenzionale, con le associazioni e gli ordini professionali (Assirevi, CNDCEC, INRL e Consob) ai sensi degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 39/2010.

L'importante determina conferma la metodologia del *risk approach* per la definizione del rischio di revisione. E' doveroso sottolineare che gli ISA (*International Standards on Auditing*) costituiscono fin dal 2004 l'unico riferimento tecnico per i soggetti incaricati della revisione legale ed è pertanto opportuno che l'attività di revisione del bilancio si basi su tali documenti (non assume particolare rilevanza se si tratti di quelli *clarified* o di quelli precedenti, per le revisioni fino al bilancio 2014). I principi di revisione internazionali adottati a seguito della convenzione tra MEF e CNDCEC, Assirevi, INRL e Consob, così come previsto dal Testo Unico della revisione, sono stati integrati da nuovi documenti, tra cui il principio *SA 250B (un unicum a livello mondiale)* e *SA 720B*; gli ISA *clarified* non prevedono, infatti, uno specifico documento sul tema delle verifiche di periodo.

L'approccio professionale del revisore legale resta improntato sulla determinazione del rischio di revisione.

1. DEFINIZIONI E APPROCCIO

Il *rischio di revisione*, come è noto, delimita l'ampiezza e la misura della significatività e le conseguenti procedure di verifica che il revisore legale andrà ad applicare:

- con il metodo del campionamento statistico, nelle società complesse e articolate;
- con il metodo *professionale e critico* oppure con il metodo del *rischio residuo* nelle società di media/grande dimensione non quotate e nelle PMI.

Quanto sopra rientra nella strategia di revisione come prevista dal principio ISA Italia 300.

Con il termine «*Rischio di revisione*» (**AR Audit Risk**) si definisce il rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto.

Le componenti del rischio di revisione sono tre: *il rischio intrinseco, il rischio di controllo e il rischio (livello) di individuazione.*

¹ Autore dei manuali: “*Revisore Legale*” IX Edizione 2020 WKI Ipsoa (in uscita a giugno/settembre) e “*Organismo di Vigilanza*” VII Edizione 2019 WKI Ipsoa. Altri contributi sono disponibili nel sito www.albertopesenato.net www.formazionerevisori.net

² Essa modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati) contestualmente ha approvato il Regolamento (UE) n.537/ 2014 del 16 aprile 2014 relativo alla revisione legale dei conti degli Enti di Interesse Pubblico (EIP).

1.2 - Rischio intrinseco (IR Inherent Risk): le check list che lo identificano

Il rischio intrinseco (*IR Inherent Risk*) è “la possibilità di un saldo di un conto o di una classe di operazioni di essere inesatti e quindi generare, singolarmente o aggregati ad altri saldi di conti o classi di operazioni, inesattezze significative in bilancio, e ciò indipendentemente dalla presenza o meno di adeguati controlli interni relativi a tali conti o classi di operazioni”.

Il rischio intrinseco può essere riferito anche al bilancio nel suo insieme, indipendentemente dalle singole voci.

Per accertare il grado di rischio intrinseco, il revisore valuta numerosi fattori, quali ad esempio:

- l'integrità, l'esperienza e la competenza della Direzione e gli eventuali avvicendamenti nella sua composizione;
- pressioni anomale sul management;
- la natura dell'attività svolta dalla società;
- i fattori che influenzano il settore nel quale opera la società;
- singoli conti di bilancio che sono suscettibili di errori;
- la complessità delle operazioni effettuate o di altri eventi, che rendono necessario l'intervento di un esperto;
- il grado di soggettività connesso alla determinazione delle varie voci di bilancio;
- il grado di possibilità che i beni aziendali possano essere persi o soggetti ad appropriazioni indebite a causa del loro valore e perché facilmente trasferibili;
- operazioni complesse o anomale poste in essere in prossimità della data di chiusura del bilancio;
- le operazioni non rientranti nell'elaborazione ordinaria.

Per determinare il rischio intrinseco il revisore legale utilizza alcune *check lists* tratte dai principi di revisione ISA Italia e dalla pratica professionale (Tav.1), esse sono contrassegnate da un asterisco nell'archivio dell'organizzazione del lavoro (Tav.2).

Sono *check lists* che hanno carattere pluriennale e quindi il revisore legale le inserisce di anno in anno nell'archivio dell'organizzazione del lavoro aggiornandole dopo averle attentamente compilate nel corso della prima revisione svolta presso la società.

L'archivio dell'organizzazione del lavoro accoglie tutta l'attività sia propedeutica (pianificazione) sia l'attività di controllo (budget dei tempi, svolgimento del lavoro, controllo della qualità) sia la sintesi di determinazione finale del rischio di revisione.

E' nell'archivio dell'organizzazione del lavoro che vengono accolte le *check lists* della valutazione del rischio intrinseco (sintesi in Tav. 1 e Tav. 2) e del conclusivo rischio di revisione.

Tav. 1 - P.R. ISA Italia utili alla determinazione del Rischio Intrinseco – principi etici del CdA e del management e organizzazione del SCI (anche documento *CoSO³ Framework SCIGR*).

9.1	Documenti <i>CoSO Report I</i> e <i>CoSO Framework SCIGR</i> : Principi guida ⁴	P.R. ISA Italia 315 App.1
10,3	Antiriciclaggio	P.R. ISA Italia 250
10.4	Parti correlate	P.R. ISA Italia 550
10.6	Continuità aziendale	P.R. ISA Italia 570
10.7.1	1) Falsa informativa finanziaria 2) appropriazioni illecite	P.R. ISA Italia 240 App. 1
10.7.2	Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi	P.R. ISA Italia 240 App. 3
10.7.3	Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi	P.R. ISA Italia 315 App.2
10.7.4	Vigilanza sulla corretta amministrazione e conformità con leggi e regolamenti	P.R. ISA Italia 250
10.7.5	Possibili procedure di revisione in risposta a rischi di errori e frodi	P.R. ISA 240 App. 2

Alcune di queste *check lists* possono essere omesse e/o dovranno essere semplificate al fine di essere utilizzate nelle Micro-Imprese

³ *CoSO – Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (Commissione anticorruzione) che opera negli USA dal 1992 – essa ha emesso i documenti *CoSO I – CoSO ERM* (anche *CoSO II*) *CoSO III* e *CoSO Framework SCIGR* (2013).

⁴⁴ Un contributo specifico sarà disponibile per illustrare le *check lists* specifiche

Tavola 2 Archivio Generale – Organizzazione del lavoro

1.	Relazione di revisione:	
1.1	Anno corrente	
1.2	Anno precedente (ante archivio Permanente)	
2.	Lettera alla direzione: (comunicazioni agli organi di <i>Governance</i>)	P.R. ISA Italia 260 - 265
2.1	Anno corrente	
2.2	Punti da considerare nella lettera alla direzione	
2.3	Anno precedente (ante archivio Permanente)	
3.	Lettera/delibera di incarico	
4.	Punti da chiarire – Note per l’anno successivo	
5.	Lettera di attestazione	P.R. ISA Italia 580
5.1	Lettera di attestazione anno precedente (ante archivio Permanente)	
6.	Riepilogo: Rischio di Revisione - Rischi/ Intrinseco - Significatività	
6.1	Rischio di Revisione	
6.2	Rischio Intrinseco/Inherent	
6.3	Significatività	
7.	Memoranda conclusivi:	
7.1	Revisore responsabile	
7.2	Revisore manager	
7.3	Senior responsabile <i>in charge</i>	
8	Riunioni con altri organi di controllo (O. d. V. - Audit Commetee – altri):	
8.1	Anno Corrente	
8.2	Anno Precedente (ante archivio Permanente)	
9	CoSO Framework SCIGR:	P.R. ISA Italia 315 App. 1
9.1*	Check-list: Documenti <i>CoSO Report I</i> e <i>CoSO Framework SCIGR</i> : Principi guida	
9.2	Check-list: Strumenti di valutazione del controllo interno	
10.	Rischio Intrinseco e di gestione dell’azienda	
10.3*	Check list: Antiriciclaggio	P.R. ISA Italia 250
10.4*	Check list: Le parti correlate	P.R. ISA Italia 550
10.5	Check list: Eventi successivi	P.R. ISA Italia 560
10.6*	Check list: Continuità aziendale	P.R. ISA Italia 570
10.7	Rischi di errori e frodi, false informazioni, appropriazioni indebite, corretta amministrazione	
10.7.1*	Check list: 1) Falsa informativa finanziaria 2) appropriazioni illecite link	P.R. ISA Italia 240 App. 1
10.7.2*	Check list: Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi	P.R. ISA Italia 240 App. 3
10.7.3*	Check list: Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi	P.R. ISA Italia 315 App. 2
10.7.4*	Check list: Vigilanza sulla corretta amministrazione	P.R. ISA Italia 250
10.7.5*	Check list: possibili procedure di revisione in risposta a rischi di errori e frodi	P.R. ISA 240 App. 2
10.8	Controllo Qualità:	P.R. SA Italia 220 – ISCQ 1
10.8.1	Check-list: Controllo qualità P. R Italia 220 Soggetto abilitato – responsabilità I	
10.8.2	Check-list: Controllo qualità P.R. ISCQ 1 Soggetto abilitato - responsabilità II	
10.8.3	Check-list: Controllo qualità: Soggetto abilitato singolo e PMI	
11	Pianificazione e controllo sullo svolgimento della revisione e verifiche sulla contabilità e bilancio	
11.1	Check list: Pianificazione della revisione	P.R. ISA Italia 300
11.2	Check list: Controllo sullo svolgimento della revisione	P.R. ISA Italia 300
11.3	Check-list: Contabilità e libri sociali ex art. 14 d.lgs. 39/2010 e P.R. SA Italia 250B	
11.4	Check-list: Controllo: Bilancio – Nota Integrativa – Relazione sulla gestione	
12.	Budget e consuntivo ore	
13.	Analisi comparativa	P.R. ISA Italia 520
14.	Sommario Conferme esterne - circolarizzazione	P.R. ISA Italia 505
15.	Lettere degli avvocati	P.R. ISA Italia 505
16.	Rettifiche proposte dai revisori	
17.	Stato patrimoniale (bilancio di verifica)	
18.	Conto Economico (bilancio di verifica)	
19.	Revisori interni	
20.	Dettagli da preparare dal cliente (CD 20) <i>Reviews</i>	

1.2 - Rischio di controllo (CR Control Risk)

Il rischio di controllo (**CR Control Risk**) è il rischio che un'inesattezza, che potrebbe verificarsi in un conto o in una classe di operazioni e che potrebbe essere significativa, individualmente considerata o sommata ad altre inesattezze, non sia prevenuta o comunque tempestivamente individuata e corretta dai sistemi contabile e di controllo interno.

Il revisore deve analizzare gli elementi caratteristici della società che possono influire sulla possibilità dell'esistenza di errori significativi. Il revisore può assumere un rischio di controllo basso se decide di affidarsi al sistema di controllo interno dell'azienda cliente. Questo avviene dopo aver completato i questionari ed eseguito un attento *walk through* (tav. 11), per ogni singolo ciclo. Il revisore deve documentare nelle carte di lavoro:

- a) la conoscenza acquisita dei sistemi contabile e di controllo interno;
- b) la valutazione del rischio di controllo.

Tecniche differenti possono essere utilizzate per documentare le informazioni relative ai sistemi contabile e di controllo interno. Le tecniche più comuni, usate sono: descrizioni, questionari sul controllo interno (ICQ – Tav. 3)), *check list* o liste di controllo e diagrammi di flusso.

Basandosi sui risultati ottenuti dalle procedure di conformità (Tav. 12)) il revisore deve valutare in che modo i controlli interni sono organizzati e se operino effettivamente diventando *punti di forza* come rilevato nella valutazione preliminare del rischio di controllo.

Tavola 3 - Archivio procedure: riepilogo dei questionari sul controllo interno - asserzioni

Nome Azienda _____					
Descrizione		Anno 20.. Prima preparazione_	Anno 20.._ Aggiornamento	Anno 20.._ Aggiornamento	Anno 20.._ Aggiornamento
		Data + Sigla	Data + Sigla	Data + Sigla	Data + Sigla
1.	a) Conoscenza dell'attività aziendale b) Documento <i>CoSO Report I</i> ⁵				
2.	a) Rischio di Revisione e guida ai programmi di revisione da adottare in riferimento al Rischio di Revisione e Poste di Bilancio. b) Altre informazioni organizzative				
2.1					
3.	Ciclo: Passivo - Spese – Debiti				
3.1	<i>Walk Through</i>				
4.	Ciclo: Attivo - Ricavi - Crediti				
4.1	<i>Walk Through</i>				
5.	Ciclo: Produttivo - Magazzino				

⁵ **NOTA IMPORTANTE:** Il documento *CoSO Report I* nei 23 principi guida (qui tav.3)) è considerato come *best practice* di riferimento per l'architettura dei sistemi di controllo interno dal *Sarbanes Oxley Act* del 2002.

Le procedure riferite ai 23 principi guida sono ormai divenuti pratica professionale comune nelle imprese (si dà per scontata la loro applicazione da parte dei responsabili e quadri delle varie unità operative).

Ritengo che gli ICQ (i Questionari sul Controllo Interno) qui proposti **soddisfino in modo appropriato** detti principi guida.

5.1	Walk Through				
6.	Ciclo: Finanziario – Cassa e Banche Tesoreria e Derivati ⁶				
6.1	Walk Through				
7.	Ciclo: Risorse umane				
7.1	Walk Through				
8.	Ciclo: Immobilizzazioni a) materiali b) immateriali				
8.1	Walk Through				
9.	Ciclo I.T. (Information Technology)				
9.1	Walk Through				
10.	Ciclo: Titoli e Partecipazioni				
11.	Ciclo: Debiti a lungo termine				
12.	Ciclo: Patrimonio netto				
13.	Ciclo: Fair value				
	Altre Voci del CICLO PASSIVO				
14	Ciclo: Marketing				
15	Ciclo: Omaggi – Spese di rappresentanza				
16	Ciclo: Consulenze e prestazioni professionali				
17	Ciclo: Sponsorizzazioni				
18	Ciclo: Liberalità e no profit				
19	Ciclo: Procedimenti giudiziari ed arbitrali				
20	Ciclo: Accordi transattivi				
21	Ciclo: Rapporti con la Pubblica amministrazione				
22	Ciclo: Autorizzazioni e concessioni				
	Altri Cicli				
23	Ciclo: Sicurezza sul lavoro				
24	Ciclo: Ambiente				
25	Controllo di gestione				
26	Conto Economico				
X	X in Dossier del Bilancio				

I Questionari sul Controllo Interno (ICQ) qui proposti hanno carattere pluriennale, vanno compilati il primo anno ed aggiornate negli anni

⁶ Vedere Cap. 62 e Sezione U del dossier corrente.

1.3 - (Rischio) livello di individuazione (*DR Detection Risk*)

Il (rischio) livello di individuazione o riconoscimento è il **rischio proprio del Revisore Legale**, esso è direttamente collegato alle procedure di conformità (rischio di revisione basso o accettabile *Tav. 12*) e di validità (rischio di revisione consistente *Tav.13*) effettuate dal revisore, è il rischio che le procedure di conformità e di validità eseguite dal revisore non evidenzino un'inesattezza significativa considerata, individualmente o aggregata ad altre inesattezze, presente in un saldo di un conto o in una classe di operazioni.

Si può affermare che quest'ultima componente di rischio rifletta la probabilità di non scoprire tutti gli scostamenti significativi di bilancio e quindi è **un rischio che va attribuito o ascritto al revisore** ed è commisurato all'efficacia delle procedure di revisione pianificate ed adottate. Come sopra detto la valutazione del rischio di controllo da parte del revisore, unitamente alla valutazione del rischio intrinseco, influenza la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure conformità e di validità da eseguire per ridurre il rischio d'individuazione e, quindi, il rischio di revisione, ad un livello accettabile.

Sebbene le procedure di conformità e le procedure di validità (*Tav.12 e 13*) abbiano finalità differenti, i risultati ottenuti da entrambe le tipologie di verifica possono servire a finalità comuni.

Gli errori scoperti durante le procedure di validità possono indurre il revisore a modificare la valutazione del rischio di controllo definita precedentemente.

Indipendentemente dal livello del rischio intrinseco e del rischio di controllo, il revisore deve effettuare comunque alcune procedure di validità sui saldi dei conti e sulle classi di operazioni significative.

Tanto più elevata è la valutazione del revisore del rischio intrinseco e del rischio di controllo, tanto maggiori sono gli elementi probativi (accertamenti) che il revisore deve acquisire per mezzo di verifiche di validità. In altre parole, quando entrambi i rischi sono valutati «alti», il revisore deve considerare se le procedure di validità possono fornire elementi probativi sufficienti ed appropriati al fine di ridurre il rischio di individuazione, e quindi il rischio di revisione, ad un livello accettabile.

1.3.1 - Metodologie per determinare il rischio di revisione

Le metodologie adottabili per la determinazione del rischio di revisione sono due, entrambe applicate nella pratica professionale.

Esse traggono gli elementi valutativi dalla ponderazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo determinando il (rischio) livello di individuazione e definendo il rischio di revisione.

Le metodologie sono:

- A) *metodo professionale o critico*;
- B) *metodo del rischio residuo (statistico)*.

A) Metodo professionale o critico

Questo metodo fa riferimento a quanto previsto dal principio di revisione 400 del 18 ottobre 2000 nella sua unica appendice che lo esemplifica (*Tav. 4*).

Sulla base di questo metodo il revisore legale, dopo aver determinato il rischio intrinseco ed il rischio di controllo li pondera per determinare il (rischio) livello di individuazione e quindi determinare il *rischio di revisione*.

La particolarità di questo metodo risiede nel fatto che si basa sulla *sensibilità professionale e critica* del revisore e che può essere applicato anche in realtà economiche di medie e grandi dimensioni ma in particolar modo nelle PMI⁷. Questo metodo si articola in 3 fasi successive qui di seguito descritte:

⁷ Si pensi ad entità aziendali ove, con facilità, si possono verificare tutte le transazioni oltre un certo importo (per esempio: la totalità delle transazioni da 5/10.000 euro e superiori) e con scelta casuale a campione altre, sotto tale cifra, avendo conforto inoltre dalle usuali verifiche di sostanza quali le conferme esterne (crediti, debiti, banche, legali) dei saldi e le verifiche fisiche (cassa, titoli, cespiti).

fase 1 - rischio intrinseco (Tav. 1 e Tav. 6):

- Gestione dell’azienda da parte del management
- contesto interno;

Archivio Procedure **1.a** (Conoscenza dell’attività aziendale -Tav. 3).

fase 2 - rischio di controllo⁸ (tutti i cicli di Tav. 3):

- conoscenza dell’impresa;
- condizioni economiche generali, del settore, etc.;
- interviste;
- diagrammi di flusso;
- questionari sul controllo interno ICQ.

fase 3 - (Rischio) Livello di individuazione (Tav. 4).

Dalla ponderazione del *rischio intrinseco* e del *rischio di controllo* il revisore legale determina il (*rischio*) *livello di individuazione* e di conseguenza il **rischio di revisione** e decide quale approccio (di sostanza o conformità – Tav. 12 – 13) da adottare sulle poste di bilancio di riferimento.

Il revisore legale in base alla personale valutazione “professionale e critica” potrà valutare se il rischio di revisione sia alto.

Tavola 4 - (Rischio) Livello di individuazione per la determinazione del rischio di revisione

A) Metodo “professionale o critico” ex P.R. 400 (18/10/2000) Appendice				
(Rischio) Livello di Individuazione		Rischio di Controllo (qui Tav. 3)		
Rischio Intrinseco.		Alto A	Medio B	Basso C
Valutazione finale in	1 Alto	Molto Basso A1	Basso	Medio
Archivio Generale –	2 Medio	Basso	Medio	Alto
(qui Tav. 6)	3 Basso	Medio	Alto	Molto Alto C3

Per esempio: Se il Rischio Intrinseco è Basso (riga **3**) ed il Rischio di Controllo Basso (colonna **C**) il (Rischio) Livello di Individuazione sarà Molto Alto (facile individuazione **C 3**).
 Risultato. Rischio di Revisione Basso - predominanza di verifiche di conformità.
 Se il Rischio Intrinseco ed il Rischio di Controllo sono Alti (riga **1** e colonna **A**) il (Rischio) Livello di Individuazione sarà Molto Basso (difficile individuazione **A 1**).
 Risultato: Rischio di Revisione Alto - predominanza di verifiche di validità

B) Metodo del rischio residuo (statistico)

Le fasi attraverso cui si attua sono le medesime della prima metodologia esposta ed è definito dalla seguente formula:

$$AR = IR \times CR \times DR$$

La determinazione *quantitativa* del *Rischio di Revisione* dipende sia *dalla valutazione percentuale* data al *Rischio Intrinseco (IR)* e al *Rischio di Controllo (CR)* sia dal lavoro svolto dal Revisore Legale nel determinare il (*Rischio*) *Livello di Individuazione (DR)*.

Conseguentemente, il *Rischio di Revisione* del bilancio (*Audit Risk, AR*)

Con questo metodo il revisore legale, dopo aver determinato il rischio intrinseco con la *relativa percentuale di copertura* ed il rischio di controllo con la *relativa percentuale di copertura*, determina la *percentuale del rischio di individuazione* e facendo il prodotto di questi fattori ricava il tasso di

⁸ Op. cit. da Cap. 41 a 51.

errore e quindi *rischio di revisione*. La particolarità di questo metodo è che con esso si debba applicare un approccio essenzialmente statistico.

Ad esempio, se si ipotizza che (Tav. 5):

- la copertura del rischio intrinseco IR sia pari all'**80%**;
- la copertura del rischio di controllo CR sia pari all'**80%**;
- il rischio di individuazione DR sia pari all'**8%**;

Il rischio di revisione AR sarà dunque pari a:

$$80\% \times 80\% \times 8\% = 5,12\%.$$

Concludendo il rischio di revisione (cioè **1 - AR**) esprime il livello di affidabilità: ipotizzando che il livello di rischio sia valutato al 5,12%, il revisore ritiene affidabili al 94/95% i risultati del proprio lavoro e valuta nel 5,12% le probabilità che quei risultati siano errati (ogni volta che afferma, dopo il proprio lavoro, che un bilancio è corretto, ha una probabilità del 5,12% che ciò non sia vero). In altre parole, aggregando, i risultati in media ogni 20/22 items corretti ve ne potrebbe essere uno errato.

E' quindi possibile affermare che il rischio di revisione dipende in larga parte sia dal rischio intrinseco (ossia dall'eventualità di scostamenti significativi compiuti da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance o da terzi) sia dal rischio di controllo (vale a dire dall'eventualità di scostamenti significativi compiuti dal personale dipendente o da terzi) le cui cause sono da ricercare negli errori contabili o nelle frodi contabili.

Il revisore legale a questo punto dovrà valutare il rischio di revisione finale che dovrà risultare accettabile⁹.

Tavola 5 - Valutazione finale del Rischio di Revisione Accettabile come rischio residuo

B) Metodo del "Rischio residuo" $IR \times CR \times DR = AR$

IR	CR	DR	AR Audit Risk
Rischio Intrinseco % di copertura - da 6.2	Rischio di Controllo del ciclo % di copertura	Rischio di Individuazione % del rischio	
Da 0 a 100% 80%	Da 0 a 100% 80%	Da 0 a 100% 8%	5,12%

Risk Approach		Rischio Accettabile
Rischio Intrinseco (% di copertura della Governance)	IR	Da 0 a + 100 %
Rischio di Controllo (% di copertura delle Unità Operative)	CR	Da 0 a + 100 %
(Rischio) Livello di Individuazione (% di Rischio del Revisore Legale)	DR	Da 0 a + 100 %
IR x CR x DR = AR		IR x CR x DR = AR
Rischio di Revisione Residuo (deve essere valutato come accettabile)	AR	Da 0 a - 1/-10 ¹⁰ %

⁹ Sottolineo il fatto che il presente esempio è l'unico che ho trovato da proporre al lettore. Se qualche collega fosse a conoscenza di altri esempi è pregato di comunicarmeli in modo che si possa divulgare una maggior casistica pesenato@albertopesenato.net

¹⁰ La percentuale è indicativa essa è a discrezione della sensibilità professionale del Revisore Legale

2. PRIMO PASSO: LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO

Per determinare il Rischio di Revisione il revisore legale, come prima fase, deve stimare il **Rischio Intrinseco**. Il presente paragrafo propone alcune *check lists* necessarie per la valutazione di quest'ultimo. Il controllo qualità (MEF) verificherà la metodologia che il revisore legale ha adottato per definirlo.

Con il termine “*Rischio di Revisione*” si definisce il rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto. Le componenti del *rischio di revisione* sono tre: il *rischio intrinseco*, il *rischio di controllo* e il (*rischio*) *livello di individuazione*. In questo contributo oltre a definire il *rischio intrinseco* si propongono alcune *check lists* tratte dai principi di revisione ISA Italia per determinarlo¹¹.

E' la possibilità di un saldo di un conto o di una classe di operazioni di essere inesatti e quindi generare, singolarmente o aggregati ad altri saldi di conti o classi di operazioni, inesattezze significative in bilancio, e ciò indipendentemente alla presenza o meno di adeguati controlli interni relativi a tali conti o classi di operazioni. Il rischio intrinseco può essere riferito anche al bilancio nel suo insieme, indipendentemente dalle singole voci.

2.1 Rischio Intrinseco nel dettaglio (Tav. 1 e 6 – riepilogo *check list* utili alla sua determinazione)

Per accertare il grado di *Rischio Intrinseco*, il revisore valuta numerosi fattori, quali ad esempio:

- *l'integrità, l'esperienza e la competenza della direzione* e gli eventuali avvicendamenti nella sua composizione; per esempio: l'inesperienza di alcuni dirigenti potrebbe influire negativamente sulla corretta predisposizione del bilancio;
- *pressioni anomale sulla direzione*; per esempio: circostanze particolari che potrebbero indurre i responsabili a produrre bilanci inesatti (es.: fallimenti di altre aziende del settore o mancanza di capitali necessari per continuare l'attività);
- *la natura dell'attività svolta dalla società*; per esempio: la potenziale obsolescenza tecnologica dei prodotti o servizi, il grado di complessità della struttura del capitale proprio, la significatività dei rapporti con parti correlate, la concorrenza, indicatori quali l'andamento generale dei mercati, degli indici finanziari, dei cambiamenti della tecnologia;
- *singoli conti di bilancio che sono suscettibili di errori*; per esempio: conti che sono stati oggetto di rettifiche negli esercizi precedenti o che richiedono un alto grado di stima;
- la complessità delle operazioni effettuate o di altri eventi, che rendono necessario l'intervento di un esperto;
- il grado di soggettività connesso alla determinazione delle varie voci di bilancio;
- il grado di possibilità dei beni aziendali di essere persi o soggetti ad appropriazioni indebite a causa del loro valore e perché facilmente trasferibili;
- operazioni complesse o anomale poste in essere in prossimità della data di chiusura del bilancio;
- le operazioni non rientranti nell'elaborazione ordinaria.

La Tavola 6 riassume le *check lists* utilizzate per la determinazione del *Rischio Intrinseco* e, dalla sintesi delle stesse, egli potrà trarre il giudizio definitivo su di esso. Le *check lists* sono tratte da specifici principi di revisione e sono di conforto nella valutazione che il revisore legale darà alle singole aree singolarmente.

¹¹ Op. cit. Parte II

La determinazione del *Rischio Intrinseco* è la prima delle 4 fasi che il revisore legale deve applicare per determinare il *Rischio di Revisione* (Tav. 6).

Tavola 6 - Check lists utili per la determinazione del Rischio Intrinseco (Due metodi A e B)

RISCHIO INTRINSECO		B) Metodo del "Rischio Residuo"	A) Metodo Professionale o Critico		
Determinazione finale della valutazione			Alto	Medio	Basso
W/P ref.	Descrizione check list (Dossier Generale)	%			
9.1 Cap. 16	Documenti <i>CoSO Report I</i> e <i>CoSO Framework SCIGR</i> : Principi guida ¹² P.R. ISA Italia - App.1				
9.2 Cap. 16	Documento <i>CoSO Framework (SCIGR)</i> : P.R. ISA Italia 315 App. 1				
10.3 Cap. 20	Antiriciclaggio P. R. ISA Italia 250				
10.4 Cap. 21	Transazioni con le parti correlate P. R. ISA Italia 550				
10.5 Cap.22	Eventi successivi – P.R. ISA Italia 560				
10.6 Cap. 23	Continuità aziendale - P.R.. ISA Italia R. 570				
10.7.1 Cap. 24	1) Falsa informativa economico – finanziaria 2) Appropriazioni illecite di beni e attività dell'impresa - P.R. ISA Italia 240 App. 1				
10.7.2 Cap. 25	Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi - P.R. ISA Italia 240 App. 3				
10.7.3 Cap. 26	Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi P.R. ISA Italia 315 App. 2				
10.7.4 Cap. 27	Corretta amministrazione P.R. ISA Italia 250				
10.7.5 Cap. 18	Possibili procedure di revisione in risposta a rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi P.R. ISA 240 App. 2				
Descrizione Questionari I.C.Q. (Dossier Procedure)					
1.a Cap. 37	a) Conoscenza dell'attività aziendale P.R. ISA Italia 315				
1.b	b) <i>CoSO Report I</i> : obiettivi di controllo interno				
A) Valutazione finale Rischio Intrinseco metodo "PROFESSIONALE O CRITICO" Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sul Livello Rischio Intrinseco complessivo (da riportare in ogni singolo ciclo)			Alto	Medio	Basso
B) Valutazione finale Rischio Intrinseco con il metodo del "RISCHIO RESIDUO" Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sull' indice di Rischio Intrinseco complessivo da 0 a 100% (da riportare in ogni singolo ciclo)			%		
Commento					
Completamento <i>Check lists</i> ed aggiornamento	20____	20____	20____	20____	
	20____	20____	20____	20____	

Le check lists qui proposte hanno carattere pluriennale, vanno compilate il primo anno ed aggiornate negli anni successivi, esse seguono il lavoro del Revisore per più anni e quindi vanno inserite nel nuovo Dossier Generale ad ogni revisione. Si potrà, in questo modo, monitorare l'evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo.

¹² Il documento *CoSO Report I* (1992) nei suoi 23 principi guida nasce come presidio anticorruzione basato su un affidabile sistema di controllo interno. Il documento *CoSO Framework SCIGR* (2013) nei suoi 17 principi guida e 87 punti di attenzione sposta su CdA e Management la responsabilità primaria della gestione anti corruttiva. Essi sono sviluppati in 5 semplici check lists che raccolgono i 40 principi guida come utile strumento che assolve anche ai dettami del P.R. ISA Italia 315 app. 1 e saranno proposti su un altro contributo.

2.1.1 - La prima check list proposta: Continuità aziendale

Il principio di revisione ISA Italia n. 570 afferma che in base al presupposto della continuità aziendale, un'impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti sulla base del presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività o che non abbia alternative realistiche a tale scelta.

Tavola 7 - Check list della continuità aziendale (P.R. ISA Italia: 230 – 265 - 570 - 580) Cap. 23

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO				
Descrizione check list				
10.6	Continuità aziendale P.R. ISA Italia 570			
Valutazione finale Rischio Intrinseco metodo del "PROFESSIONALE O CRITICO" Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sul Livello Rischio Intrinseco complessivo			Alto	Medio
Valutazione finale Rischio Intrinseco con il metodo del "RISCHIO RESIDUO" Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sulla Percentuale di Rischio Intrinseco complessivo			%	

Questa check list ha carattere pluriennale, va compilata il primo anno ed aggiornata negli anni successivi, essa segue, con le altre di 6.2 (qui Tav.6), il lavoro del Revisore per più anni e quindi tutte vanno tutte inserite nel nuovo dossier/archivio Generale ad ogni revisione. Si potrà, in questo modo, monitorare l'evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo.

Check list sulla continuità aziendale

Descrizione		Si	No	W.P	Note e sigla
1	<i>Indicatori finanziari</i> La società risulta essere in una situazione di <i>deficit</i> patrimoniale o di capitale netto negativo?				
2	Esiste un ricorso a prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine? Esistono prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso?				
3	Ci sono indici economico-finanziari negativi o in costante peggioramento?				
4	<i>Altri indicatori</i> - Consistenti perdite d'esercizio; - Mancanza, difficoltà o discontinuità nella distribuzione dei dividendi; - Impossibilità di saldare i debiti e d'incassare i crediti a scadenza; - Difficoltà a rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; - Cambiamento di atteggiamento dei fornitori per concessione di credito e pagamento alla consegna; - Incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.				
5	<i>Indicatori gestionali</i> - Dimissione di consiglieri;				

	<ul style="list-style-type: none"> - Perdita di personale a livello dirigenziale senza che sia sostituito; - Perdita di mercati fondamentali, di <i>franchising</i>, di concessioni o di fornitori importanti; - Difficoltà nell'organico del personale o scarsità di rifornimenti fondamentali. 				
6	<p><i>Altri indicatori</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali; - Termine della durata statutaria senza previsioni di prolungamento; - Contenziosi legali e fiscali che, in caso di sconfitta, potrebbero portare a condanne che l'impresa non sarebbe in grado di sopportare; - Modifiche legislative o iniziative governative sfavorevoli all'impresa; - Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sociale prevalente. 				

**IN QUESTA CHECK LIST LA RISPOSTA «NO» CORRISPONDE A PRINCIPIO DI CONTINUITÀ AZIENDALE
Questa check list va aggiornata ogni anno**

2.1.2 - La seconda check list: esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi

Il P.R. ISA Italia 240, *integrato da 3 appendici*, tratta delle responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio, in particolare approfondisce le modalità con cui il principio di revisione ISA Italia 315 e il principio di revisione ISA Italia 330 debbano trovare applicazione in relazione a rischi di errori significativi dovuti a frodi.

I seguenti sono esempi di circostanze che possono segnalare la possibilità che il bilancio contenga un errore significativo dovuto a frode (punto 10.7.2. dell'archivio dell'organizzazione del lavoro)

Tavola 8 - Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi Cap. 25

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO			
Descrizione check list			
10.7.2	Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi P.R. ISA Italia 240 App. 3		
Valutazione finale Rischio Intrinseco metodo del "PROFESSIONALE O CRITICO" Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sul Livello Rischio Intrinseco complessivo			Alto Medio Basso
Valutazione finale Rischio Intrinseco con il metodo del "RISCHIO RESIDUO" Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sulla Percentuale di Rischio Intrinseco complessivo			%

Questa check list ha carattere pluriennale, va compilata il primo anno ed aggiornata negli anni successivi, essa segue, con le altre di 6.2 (qui Tav. 6) il lavoro del Revisore per più anni e quindi vanno tutte inserite nel nuovo Dossier Generale ad ogni revisione. Si potrà, in questo modo, monitorare l'evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo.

Check list circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi (Cap.25)

Descrizione operazioni	Sì	No	Note
<p><i>Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi.</i></p> <p>Di seguito sono riportati esempi di circostanze che possono segnalare la possibilità che il bilancio contenga un errore significativo dovuto a frode.</p> <p><i>Discrepanze nelle registrazioni contabili, incluse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - operazioni che non siano registrate in maniera completa e tempestiva ovvero siano registrate in maniera impropria per quanto riguarda il loro ammontare, il periodo contabile, la classificazione o le direttive aziendali; - operazioni o saldi contabili non documentati o non autorizzati; - rettifiche dell'ultimo minuto che influenzano significativamente i risultati economico-finanziari; - evidenze di accesso a sistemi e registrazioni da parte dei dipendenti non conforme ai limiti previsti dalle loro funzioni autorizzate; - segnalazioni e lamentele indirizzate al revisore in merito a presunte frodi. <p><i>Evidenze contraddittorie o mancanti, comprese le seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - documentazione mancante; - documentazione che sembra aver subito manipolazioni; - indisponibilità di documentazione diversa da quella fotocopiata o trasmessa elettronicamente nei casi in cui dovrebbe esistere documentazione originale; - significative partite in riconciliazione non giustificate; 			

<ul style="list-style-type: none"> - inusuali variazioni di bilancio, variazioni dei trend o di importanti indici di bilancio o correlazioni tra dati di bilancio, come ad esempio crediti che crescono più rapidamente dei ricavi; - risposte incoerenti, vaghe o non plausibili fornite dalla direzione o dai dipendenti alle indagini del revisore o alle procedure di analisi comparativa; - discrepanze inusuali tra le registrazioni contabili dell'impresa e le conferme ricevute; - numerose registrazioni di crediti e di rettifiche effettuate nei conti dei crediti; - differenze non giustificate o non adeguatamente giustificate tra partitari e conti dei crediti, o tra gli estratti conto dei clienti e i partitari dei crediti; - smarrimento o inesistenza di assegni annullati, in circostanze nelle quali, di norma, gli assegni annullati sono riconsegnati all'impresa con una dichiarazione della banca; - insussistenze significative di magazzino o di altri beni materiali; - evidenze elettroniche non disponibili o mancanti, incoerenti con le procedure e le direttive di archiviazione e conservazione delle registrazioni da parte dell'impresa; - - un numero di risposte a richieste di conferme minore o maggiore rispetto a quello previsto; - incapacità di fornire evidenze delle attività di implementazione e verifica dello sviluppo dei principali sistemi informativi e delle modifiche apportate ai programmi relativamente alle modifiche e ai processi di sviluppo dell'anno in corso. <p><i>Relazioni problematiche ed inusuali tra il revisore e la direzione, comprese le seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rifiuto di concedere l'accesso alle registrazioni contabili, alle strutture dell'impresa, e di consentire il contatto con determinati dipendenti, clienti, fornitori o con altri soggetti presso i quali si potrebbero ricercare elementi probativi; - ingiustificata pressione imposta dalla direzione riguardo la tempistica per la risoluzione di aspetti complessi e controversi; - reclami da parte della direzione in merito allo svolgimento della revisione o atteggiamenti intimidatori della direzione verso i membri del team di revisione con particolare riferimento alla valutazione critica da parte del revisore degli elementi probativi o nella risoluzione di potenziali posizioni di disaccordo con la direzione; - ritardi inusuali da parte dell'impresa nel fornire le informazioni richieste; - riluttanza a facilitare l'accesso del revisore ai principali archivi elettronici per il loro esame a mezzo di procedure di revisione basate su tecniche computerizzate; - rifiuto di consentire il contatto con il personale che si occupa delle principali operazioni informatiche e di accedere ai relativi servizi, incluso il personale addetto alla sicurezza, alle attività operative e allo sviluppo dei sistemi; - riluttanza ad integrare o modificare l'informativa di bilancio per renderla più completa e comprensibile; - riluttanza a fronteggiare tempestivamente le carenze identificate nel controllo interno. <p>Altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riluttanza della direzione a consentire incontri diretti tra il revisore ed i responsabili della attività di governance; - principi contabili che sembrano differire da quelli abituali del settore; 			
---	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - frequenti mutamenti nelle stime contabili che non sembrano essere originati da mutamenti nelle circostanze; - tolleranza nei confronti delle violazioni del codice di comportamento dell'impresa. 			
--	--	--	--

**N QUESTA CHECK LIST LA RISPOSTA «NO» CORRISPONDE A PROBABILE ASSENZA DI FATTORI DI RISCHIO DI FRODI
 IN QUESTA CHECK LIST LA RISPOSTA «SI» IMPONE LO STUDIO APPROFONDITO DELLA PROCEDURA, L'ANALISI DELLE
 EVENTUALI IMPLICAZIONI DI REVISIONE RIFERITE ALLA/E POSTA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E VA AGGIORNATA
 OGNI ANNO**

2.1.3 - La terza check list: condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi

Il P.R. ISA Italia 315 è integrato da 2 appendici¹³. La seconda tratta vari esempi di condizioni o eventi che possono indicare l'esistenza di rischi di errori significativi. Gli esempi forniti coprono un'ampia gamma di condizioni ed eventi; tuttavia, non tutte le condizioni e gli eventi sono rilevanti ai fini di ciascun incarico di revisione e l'elenco degli esempi non è necessariamente completo.

Tavola 9 - Condizioni ed eventi che possono indicare rischi ed errori significativi (P.R. ISA Italia: 240 – 315 – 315 App. 2) Cap. 26

Descrizione check list					
10.7.3	Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi P.R. ISA ITALIA 315 App. 2				
Valutazione finale Rischio Intrinseco metodo del "PROFESSIONALE O CRITICO" Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sul Livello Rischio Intrinseco complessivo			Alto	Medio	Basso
Valutazione finale Rischio Intrinseco con il metodo del "RISCHIO RESIDUO" Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sulla Percentuale di Rischio Intrinseco complessivo			%		

Questa check list ha carattere pluriennale, va compilata il primo anno ed aggiornata negli anni successivi, essa segue, con le altre di 6.2 (qui Tav. 6), il lavoro del Revisore per più anni e quindi tutte vanno tutte inserite nel nuovo Dossier Generale ad ogni revisione. Si potrà, in questo modo, monitorare l'evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo.

	Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi	Sì	No	Note
	<i>Con Asterisco *: quelli indicati dal P.R. ISA Italia 315 App.2 Senza Asterisco: indicati dalla pratica professionale</i>			
1*	Espansione su nuove aree geografiche e località			
2*	Operatività in aree che sono economicamente instabili, come paesi con una svalutazione monetaria significativa od economie con alta inflazione			
3*	Operatività soggette ad alto grado di complessità nel quadro regolamentare e/o normativo			
4	La direzione dell'impresa è concentrata in una sola persona			
5	Per la direzione vi è remunerazione a risultato			
6	Concorrenza molto forte			
7	La società dipende da pochi clienti e/o prodotti			
8	L'impresa ha investito in settori soggetti a rapidi mutamenti di mercato, tecnologici, organizzativi			
9	Esito negativo di molte transazioni (fallimenti ecc.)			
10	Nazionalizzazione delle imprese			
11	Sensibile incremento del volume di affari			
12	Violazioni delle leggi vigenti			
13*	Problemi di continuità aziendale (check-list 10-6), e di liquidità inclusa la perdita di clienti significativi			
14	L'impresa procede ad operazioni di maquillage del bilancio per ottenere crediti da istituti di credito (possibili acquirenti)			
15*	Limitazioni di disponibilità di capitali di credito			

¹³ Si ricorda qui che l'appendice 1 del P.R. ISA Italia 315 richiama *in toto* i 5 principi del documento *CoSO Report I* ora *CoSO Framework SCIGR* già trattato "Revisione legale e Micro Imprese: l'unica soluzione possibile" disponibile in www.albertopesenato.net e www.formazionerevisori.net

16*	Cambiamenti nel settore di attività dove opera l'azienda			
17*	Cambiamenti nella catena dei fornitori			
18*	Partecipazioni in settori di attività in via di smobilizzo			
19*	Cambiamenti nell'impresa quali acquisizioni rilevanti o ristrutturazioni od altri eventi inusuali			
20*	La presenza di alleanze e joint ventures complesse			
21*	Utilizzo di operazioni finanziarie fuori bilancio, imprese a destinazione specifica ed altri accordi finanziari complessi			
22*	Operazioni significative con parti correlate (vedi check list 10.4)			
23*	Assenza di personale con competenze adeguate riguardo alla contabilità ed all'informativa economico - finanziaria			
24*	Cambiamenti del personale chiave in particolare allontanamento di figure chiave a livello dirigenziale			
25	Esiste un insolito avvicendamento di consulenti amministrativi, legali e di sindaci			
26*	Carenze nel controllo interno specialmente quelli non affrontati dalla direzione			
27	Eccessivo ottimismo non riscontrabile nei fatti			
28	Struttura del controllo interno tale da non fornire garanzie di buona gestione.			
29*	Incoerenza tra la strategia IT dell'impresa e delle sue strategie di gestione			
30*	Cambiamenti nell'ambiente IT			
31*	Installazioni di nuovi significativi sistemi IT rilevanti per l'informativa economico finanziaria			
32*	Indagini in merito ad attività od a risultati finanziari dell'impresa da parte dell'Autorità di Vigilanza o dell'autorità governativa			
33	I documenti contabili non sono archiviati con ordine			
34	I responsabili dei vari servizi e la direzione danno risposte evasive, fuorvianti, incomplete			
35	Cattiva gestione degli impianti produttivi, ecc.			
36*	Errori significativi avvenuti in passato, numero significativo di rettifiche a fine esercizio			
37*	Numero significativo di operazioni non di routine o non sistematiche, con particolare riferimento ad operazioni intragruppo ed a operazioni con ricavi significativi a fine periodo amministrativo			
38*	Operazioni registrate secondo intenzioni della direzione, per esempio, rifinanziamento del debito, beni da vendere e classificazione dei titoli negoziabili			
39	Applicazione di nuovi principi in materia contabile			
40*	Quantificazioni contabili riferite a processi complessi			
41	Gli indici di bilancio negli ultimi anni hanno andamenti anomali			
42*	Eventi od operazioni che comportano una significativa incertezza di misurazioni, incluse le stime contabili Vedi sezione (Sezione S e T)			
43*	Contenziosi in corso e passività potenziali; per esempio garanzie di vendita, garanzie finanziarie, bonifiche ambientali (Sezione S e T)			
44	Agitazioni politiche			
45	Esponenti politici nei consigli di amministrazione			
46	Esponenti politici nella parentela di soci ed amministratori			
47	Quote di capitale detenute da enti pubblici			
48	Partecipazione in enti pubblici			
49	Partecipante o controllante che sia un ente pubblico			
50	Anche rapporti di conoscenza occasionali con esponenti politici o cosiddette Autorità di Stato			
51*	Partecipazioni o settori di attività in via di smobilizzo			
52*	Cambiamenti nell'impresa quali grandi acquisizioni o ristrutturazioni o altri eventi inusuali			

53*	Sviluppo e offerta nuovi prodotti o servizi o ingresso in nuove linee di attività			
54*	Cambiamenti nella catena dei fornitori			
55*	Cambiamenti nell'attività in cui opera l'azienda			
56*	Limitazione alla disponibilità di capitale di credito			

**IN QUESTA CHECK LIST LA RISPOSTA «SÌ» IMPONE LO STUDIO APPROFONDITO DELLA PROCEDURA,
Questa check list va aggiornata ogni anno**

2.1.4 - La quarta check list: corretta amministrazione e conformità con leggi e regolamenti
(P.R. ISA Italia: 230 – 240 – 315 – 250 – Documento *CoSO Framework*) Cap. 27

- Gli obiettivi che l'attività di vigilanza sulla «corretta amministrazione» si pone consistono in:
- accertamento del comportamento degli amministratori, ai quali è richiesto di agire con la diligenza propria dell'incarico ricevuto;
 - controllo che la struttura organizzativa sia idonea a soddisfare la richiesta che le operazioni da intraprendere determinano;
 - verifica a proposito della consistenza del patrimonio e delle risorse aziendali al fine di accertare che siano sufficienti per il finanziamento delle operazioni;
 - verifica che il grado di indebitamento sia compatibile con le capacità aziendali;
 - verifica che gli amministratori operino in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Tavola 10 - Check lists della corretta amministrazione e conformità con leggi e regolamenti
(P.R. ISA Italia: 230 – 240 – 315 – 250 – Documento *CoSO Framework*) Cap. 27

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO			
Descrizione check list			
10.7.4	Corretta amministrazione P.R. ISA ITALIA 250		
Valutazione finale Rischio Intrinseco metodo del "PROFESSIONALE O CRITICO" Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sul Livello Rischio Intrinseco complessivo		Alto	Medio
Valutazione finale Rischio Intrinseco con il metodo del "RISCHIO RESIDUO" Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sulla Percentuale di Rischio Intrinseco complessivo		%	

Questa check list ha carattere pluriennale, va compilata il primo anno ed aggiornata negli anni successivi, essa segue, con le altre di 6.2 (qui Tav. 6), il lavoro del Revisore per più anni e quindi tutte vanno inserite nel nuovo Dossier Generale ad ogni revisione. Si potrà, in questo modo, monitorare l'evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo.

	Descrizione operazioni	Sì	No	Note
1.	Sulla scorta delle verifiche eseguite, delle informazioni acquisite e dai colloqui avuti si può affermare che dall'ultima visita gli amministratori hanno svolto operazioni:			
2.	Estranee all'oggetto sociale.			
3.	In cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi.			
4.	Manifestamente imprudenti o azzardate.			
5.	Che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale.			
6.	Volte a sopprimere o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci.			
7.	In contrasto con le deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal consiglio di amministrazione.			
8.	Atti e deliberazioni palesemente pregiudizievoli e in grado di porre in dubbio la possibilità del prosieguo della vita aziendale.			
9.	Scelte gestionali non ispirate al principio della ragionevolezza, cioè non conformi ai principi dell'economia aziendale, incongruenti e non compatibili con le risorse e il patrimonio sociale.			

10.	Effettuazione di operazioni di rischio senza compiere consapevoli valutazioni sulla base di appropriati piani finanziari ed economici e sulla scorta delle informazioni disponibili.			
11.	Comportamenti ed operazioni non conformi a leggi e regolamenti in vigore; a tale scopo discutere con la direzione: 1) il quadro normativo; 2) l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.			
12.	Farsi rilasciare apposita attestazione. ¹⁴			
13.	Le non conformità rilevate devono essere comunicate: 1) alla direzione? 2) alle autorità preposte al controllo?			
14.	Quali effetti possono avere sul nostro giudizio come revisori? 1) un giudizio con rilievi o negativo? 2) con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione ovvero di impossibilità di esprimere un giudizio? 3) Rinuncia all'incarico?			
15.	<p>Procedure di revisione nei casi di non conformità identificate o sospette¹⁵ <i>Indizi di non conformità a leggi e regolamenti</i> Se il revisore viene a conoscenza dell'esistenza degli aspetti descritti di seguito, o riceve informazioni al riguardo, ciò può rappresentare un indizio di non conformità a leggi e regolamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indagini da parte di organismi di vigilanza e di enti di controllo pubblici o pagamento di sanzioni o penali; 2. pagamenti per servizi non specificati o prestati a consulenti, parti correlate, propri dipendenti o dipendenti degli organismi pubblici; 3. provvigioni sulle vendite o commissioni di agenzia che appaiano eccessive rispetto a quelle normalmente corrisposte dall'impresa o nell'ambito del settore di attività o rispetto ai servizi effettivamente ricevuti; 4. acquisti a prezzi significativamente al di sopra o al di sotto del prezzo di mercato; 5. pagamenti inusuali in contanti, acquisti regolati con assegni pagabili al portatore o rimesse su conti correnti cifrati; 6. operazioni inusuali con società aventi sede in paradisi fiscali; 7. pagamenti per beni o servizi presso paesi diversi da quelli di provenienza dei beni e dei servizi; 8. pagamenti non supportati da apposita documentazione di controllo valutario; 9. esistenza di un sistema informativo che non fornisca, volutamente o incidentalmente, una documentazione idonea per la revisione contabile o elementi probativi sufficienti; 10. operazioni non autorizzate o erroneamente registrate; 11. notizie negative divulgate dagli organi di stampa. 			

IN QUESTA CHECK LIST LA RISPOSTA «NO» CORRISPONDE A PRINCIPIO DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE

Questa check list va aggiornata ogni anno

¹⁴ Op. cit. Cap. 14

¹⁵ Tratte del P.R. ISA Italia 250

3. IL SECONDO PASSO: LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO (Tav. 3 8.a)

Per determinare il Rischio di Revisione il revisore legale **dopo** aver stimato il *Rischio Intrinseco* deve definire il *Rischio di Controllo* in seguito, ponderando i due, misurare il *Livello (Rischio) di Individuazione* e solo dopo valuterà il *Rischio di Revisione*.

Si propone un “caso pratico” il questionario sul controllo interno (ICQ di Tav.3)) necessario per la valutazione di quest’ultimo. Gli ispettori del MEF, nelle verifiche del controllo qualità, verificheranno la metodologia che il revisore legale ha adottato per svolgere il proprio lavoro.

Il rischio di controllo (**CR Control Risk**) è il rischio che un’inesattezza, che potrebbe verificarsi in un conto o in una classe di operazioni e che potrebbe essere significativa, individualmente considerata o sommata ad altre inesattezze, non sia prevenuta o comunque tempestivamente individuata e corretta dai sistemi contabile e di controllo interno.

Il revisore deve analizzare gli elementi caratteristici della società che possono influire sulla possibilità dell’esistenza di errori significativi. Il revisore può assumere un rischio di controllo basso se decide di affidarsi al sistema di controllo interno dell’azienda cliente. Questo avviene dopo aver completato i questionari ed eseguito un attento *walk through*, per ogni singolo ciclo. Il revisore deve documentare nelle carte di lavoro:

- a) la conoscenza acquisita dei sistemi contabile e di controllo interno;
- b) la valutazione del rischio di controllo.

- Tecniche differenti possono essere utilizzate per documentare le informazioni relative ai sistemi contabile e di controllo interno. Le tecniche più comuni, usate sono: descrizioni, questionari sul controllo interno (ICQ), *check list* o liste di controllo e diagrammi di flusso (Tav. 3).

Basandosi sui risultati ottenuti dalle procedure di conformità (*walk through – tav. 12*) il revisore deve valutare in che modo i controlli interni sono organizzati e se operino effettivamente diventando *punti di forza* come rilevato nella valutazione preliminare del rischio di controllo.

3.1 Un esempio pratico: ciclo immobilizzazioni materiali (P.R. ISA ITALIA - Documento CoSO Report I: 9.3 - 10.3 – 230 - 265 – 315 da 12 a 22 - 540) punto 8a di tav.3

Bisogna innanzitutto affermare che **ogni** ICQ è preceduto da varie schede e, cosa più importante, dalla serie più completa possibile dei principi di pratica professionale (*CoSO Report I*,¹⁶ *CoSO Framework SCIGR*) e principi di revisione utili al revisore quali punti di riferimento delle domande che porrà per valutare il *Rischio di controllo* (qui punti 3.1.1 – 3.1.8 – 3.1.9 – 3.1.10)

Il processo di verifica che qui viene proposto al revisore legale per operare nel ciclo *immobilizzazioni materiali* è posto davanti alle domande dei questionari del controllo interno ICQ e composto da:

- 3.1.1 – Le asserzioni;
- 3.1.2 - Le poste di bilancio interessate;
- 3.1.3 – Il responsabile della procedura;
- 3.1.4 - Foglio di valutazione del controllo interno;
- 3.1.5 - La determinazione finale del rischio di revisione;
- 3.1.6 - Organigramma e divisione dei compiti;
- 3.1.7 - Determinazione del Livello di *Rischio di Individuazione* del Ciclo Operativo;
- 3.1.8 - Documento *CoSO Framework – Rischio di Revisione*;
- 3.1.9 – Rischio di revisione
- 3.1.10 – Obiettivi del controllo interno.

¹⁶ Si ricorda qui che il documento *CoSO Report I* nei suoi **23 principi** è ora considerato pratica professionale e si dà per scontato che le procedure aziendali lo assolvano completamente.

3.1.1 Le asserzioni¹⁷:

- Asserzioni attinenti alle classi di operazioni o cicli di operazioni: 1 – 2 – 3 – 4 – 7
- Asserzioni attinenti ai saldi di bilancio: 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8
- Asserzioni attinenti all'Informativa: 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8

E Esistenza – 2. C Completezza – 3. 4. 5. A Accuratezza e competenza – 6. V Valutazione – 7. 8. P Classificazione/Presentazione

Asserzioni			
	Rappresentazione Transazioni/Saldi contabili/ Informativa di bilancio	Errori/Frodi Transazioni/Saldi contabili	Errori / Frodi Informativa di bilancio
E	1) ESISTENZA/ MANIFESTAZIONE: tutte le operazioni di acquisizione e dismissione di beni materiali registrate si riferiscono a fatti di gestioni che hanno avuto effettivamente luogo e che sono pertinenti all'azienda	1) Si rilevano operazioni riferite ad acquisizioni e dismissioni di immobilizzazioni immateriali che sono manipolate, inventate in definitiva false. I saldi di fine esercizio riferiti alle immobilizzazioni materiali, agli ammortamenti, alle svalutazioni, alle plusvalenze, alle minusvalenze airipristino di valore derivano da operazioni fittizie o inesistenti	1) Le informazioni sulle poste dello stato patrimoniale: B.II e del conto economico: A5 e B 10.b) B.10.c), B.14, E.20 ed E.21 riportano in tutto o in parte informazioni non veritiere, scorrette riferite a transazioni, in tutto o in parte fittizie o inesistenti
C	2) COMPLETEZZA: tutte le operazioni ed i fatti di gestione che hanno interessato l' acquisizione e dismissione di beni materiali sono state effettivamente registrati e l'informativa di bilancio è completa ed adeguata	2) Si rilevano operazioni riferite ad acquisizioni e dismissioni di immobilizzazioni materiali saltate, omesse o rinviate e delle quali non vi è traccia nelle scritture contabili. Il saldo di bilancio non include operazioni riferite ad acquisizioni e dismissioni di immobilizzazioni materiali non registrate ovvero incomplete e omesse	2) Le informazioni di bilancio previste dagli art.2424 – 2427 c.c. e dall'OIC 16 sono in tutto o in parte omesse
A	3) ACCURATEZZA: gli importi ed i dati relativi alle operazioni riferite a tutte le operazioni di acquisizione e dismissione di beni materiali sono registrate correttamente	3) Si rilevano operazioni di acquisto, vendita, dismissioni di immobilizzazioni materiali imprecise o incomplete con errori formali di data, descrizione, importo o altro	3) Si presenta un'informativa sui saldi di bilancio delle immobilizzazioni materiali o importi inclusi negli altri documenti di financial reporting non veritiera o scorretta
A	4) COMPETENZA: tutte le operazioni di acquisizione e dismissione di beni materiali sono registrate nel corretto periodo contabile rispettando il principio della competenza	4) Si rilevano operazioni di acquisto, vendita, dismissioni di immobilizzazioni materiali non riferibili al periodo amministrativo ma di competenza del periodo precedente o successivo	4) Il criterio della competenza non è rispettato, ciò porta ad un'informativa di bilancio non veritiera e quindi scorretta

¹⁷ Tutti i componenti degli organi di *Governance* esprimono delle "asserzioni" vale a dire delle affermazioni, dichiarazioni ed attestazioni in riferimento alle procedure esistenti ed applicate.

Esprimono "asserzioni" anche quando procedono alla presentazione del bilancio ed all'informativa dei vari elementi che lo compongono.

Le affermazioni ed "asserzioni" che ogni collaboratore o dipendente dell'azienda, inserito ai vari livelli di responsabilità esprime o comunica ufficialmente sono la base della conoscenza delle procedure adottate nell'azienda sia come etica da parte degli organi di *Governance* sia come insieme di controlli e processi amministrativi che sono espressione dell'etica espressa dalla direzione, da parte di ogni dipendente dell'azienda.

	5) LIBERA DISPONIBILITÀ DIRITTI ED OBBLIGAZIONI: l'azienda possiede o controlla i diritti sulle immobilizzazioni materiali	5) Si sono rilevate poste che non sono nella piena disponibilità dell'azienda, non esistono, contestate, sottoposti a condizioni, vincoli o che non ha titolo di possedere	5) l'informativa di bilancio risulta viziata da informazioni non veritiere
V	6) VALUTAZIONE: Le immobilizzazioni materiali sono evidenziate in bilancio per un importo appropriato ed ogni rettifica di valutazione stata registrata correttamente ed in rispetto della normativa di riferimento	6) I saldi di fine esercizio riferiti ad operazioni, i di acquisto, vendita, di immobilizzazioni materiali con criteri difformi dal codice civile o dai principi contabili OIC 20 e 21	6) Si presenta un'informativa sui saldi di bilancio negli altri documenti di financial reporting scorretta
P	7) CLASSIFICAZIONE: tutte le operazioni di acquisizione e dismissione di beni materiali sono state registrate nei conti di pertinenza, rappresentate in bilancio in conformità alla normativa di riferimento e descritte in modo adeguato. l'informativa è chiara	7) Si rilevano operazioni di acquisto, vendita di immobilizzazioni materiali che sono imputate a conti di stato patrimoniale o conto economico non previsti. Uno o più conti sono riepilogati in saldi non previsti dello stato patrimoniale o conto economico. Si danno informazioni classificate in modo scorretto o poco chiare	7) Si danno informazioni classificate in modo scorretto o poco chiaro
	8) PRESENTAZIONE: tutte le informazioni che dovrebbero essere fornite in conformità alle alla normativa di riferimento sono riportate in bilancio, presentate correttamente e per il loro esatto ammontare		8) Le indicazioni esplicative che dovrebbero essere fornite in conformità alla normativa di riferimento non sono riportate e presentate correttamente nell'informativa di bilancio

3.1.2 Le poste di bilancio interessate

CICLO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Totale

.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

14) oneri diversi di gestione (qui minusvalenze per fisiologica sostituzione beni strumentali se no in oneri straordinari)

Totale.

E) COSTI DELLA PRODUZIONE

20) proventi con separata indicazioni delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5);

21) oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale.

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA

II) Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI OIC 16

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

19. L'articolo 2424 del codice civile prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce BII con la seguente classificazione:

“1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.”

3.1.3 Responsabile della procedura

Superiore immediato	
Responsabile della Procedura	

3.1.4 Foglio di valutazione del controllo interno

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	CICLO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				W.P. N°: D. Proc. 8a Sigla Data	
Natura della debolezza	Commenti del responsabile dell'Unità Operativa	Debolezza rettificata Data	La debolezza potrebbe causare errori significativi sul bilancio?		Effetto su natura, estensione e tempo delle procedure di revisione.	
			SI/NO	Motivo	Rif. a programma di revisione	Verifica adottata

3.1.5 La determinazione finale del rischio di revisione

Rischio di Revisione del Ciclo Operativo da riportare in riepilogo al punto 2a

RISCHIO DI REVISIONE (Dossier Generale - Punto 6.1 ¹⁸ Fase 4): In base alla valutazione del (Rischio) Livello di Individuazione (Fase 3) valuta il Rischio di Revisione del seguente Ciclo Operativo - (Commento)		
BASSO	MEDIO	ALTO

3.1.6 Organigramma e divisione dei compiti del ciclo immobilizzazioni materiali

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	ORGANIGRAMMA DEL CICLO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				W.P. N°: D. Proc. 8a	
					Sigla	Data
	Responsabile		Superiore immediato			
Funzione - Operazione	Nome	Qualifica	Nome	Qualifica		
1						
2						
3						
4						

¹⁸ Cap. 8 e Cap. 15 – Tav 15.1 – Qui Punto 2°.

3.1.7 Determinazione del Livello di Rischio di Individuazione del Ciclo Operativo

(RISCHIO) LIVELLO DI INDIVIDUAZIONE* (Fase 3): in base alla combinazione/ponderazione tra Rischio Intrinseco (Dossier Generale Punto 6.2 **Fase 1**) e Rischio di Controllo (**Fase 2**) valuta il livello di (Rischio) Livello di Individuazione.

Rischio di Controllo del presente Ciclo Operativo (fase 2)

BASSO	MEDIO	ALTO

- Fase 1 - Rischio Intrinseco:** Conoscenza impresa, condizioni economiche generali, del settore ecc.: *Check lists:* 9.1 - 9.2 - 10.3 - 10.4 - 10.5 - 10.6 - 10.7.1 - 10.7.2 - 10.7.3 - 10.7.4 - 10.7.5 (Capp. 16 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27). I. C. Q.: 1a - 1.b (Capp. 37 - 38). Riepilogo: Dossier Generale 6.2;
- Fase 2 - Rischio di Controllo:** Interviste, diagrammi di flusso, Questionari sul Controllo Interno (da 2b a 25 - Capp. Da 41 a 51). I questionari sul controllo interno concorrono nel conoscere nel dettaglio le procedure e nel valutare tramite il *walk through* il Rischio di Controllo.
- Fase 3 - (Rischio) Livello di Individuazione:** dalla combinazione del Rischio Intrinseco. ed il Rischio di Controllo il Revisore Legale decide il Livello (Rischio) di Individuazione e ricava il Rischio di Revisione determinando quale approccio (di sostanza o conformità) da adottare.

il Revisore Legale per mezzo degli strumenti indicati nel numero 1 (**Fase 1**) ha una conoscenza generale dell'azienda e quindi può valutare il Rischio Intrinseco

In seguito utilizzando i questionari sul controllo interno di cui al numero 2 (**Fase 2**) può valutare il Rischio di Controllo.

In base alla personale valutazione "professionale e critica" potrà dedurre il (Rischio) Livello di Individuazione (**Fase 3**) e quindi conseguentemente stabilire se il **Rischio di Revisione** (**Fase 4**) può essere valutato Alto - Medio - Basso Dossier Generale 6

Rischio di Revisione: Metodo "professionale o critico" ex P.R. 400 (18/107 2000) Appendice

(Rischio) Livello di Individuazione*		Rischio di Controllo		
Rischio Intrinseco.		Alto A	Medio B	Basso C
Vedere valutazione in <i>Archivio Generale</i> (qui Tav 6)	1 Alto	Molto Basso A1	Basso	Medio
	2 Medio	Basso	Medio	Alto
	3 Basso	Medio	Alto	Molto Alto C3

Per esempio: Se il Rischio Intrinseco è Basso (riga **3**) ed il Rischio di Controllo Basso (colonna **C**) il (Rischio) Livello di Individuazione sarà Molto Alto (facile individuazione **C3**).

Risultato. Rischio di Revisione Basso - predominanza di verifiche di conformità.

Se il Rischio Intrinseco ed il Rischio di Controllo sono Alti (riga **1** e colonna **A**) il (Rischio) Livello di Individuazione sarà Molto Basso (difficile individuazione **A1**).

Risultato: Rischio di Revisione Alto - predominanza di verifiche di validità

B) Metodo del "Rischio residuo" $IR \times CR \times DR = AR$

IR	CR	DR	AR
Rischio Intrinseco % di copertura - da 6.2	Rischio di Controllo del ciclo % di copertura	Rischio di Individuazione % del rischio	%
Da 0 a 100%	Da 0 a 100%	Da 0 a 100%	

3.1.8 Documento CoSO Report I - Possibili aspetti del controllo interno

Affari legali

- 1) garantire che l'azienda agisca nel pieno rispetto di leggi e regolamenti;
- 2) garantire che i contratti e gli accordi stipulati siano chiari, equi per l'azienda ed applicabili ai sensi di legge;
- 3) ridurre al minimo i costi delle cause e delle transazioni;
- 4) registrare integralmente e con accuratezza i trasferimenti di cespiti, gli acquisti, lealienazioni, il relativo ammortamento;
- 5) proteggere le immobilizzazioni materiali dal rischio di perdita conseguente a furto;

Altri possibili aspetti del controllo interno sono i seguenti:

- Tenuta di dettagliate schede dei cespiti, verificate con i mastri di contabilità.
- Appropriato controllo dei cespiti completamente ammortizzati, ma ancora in uso.
- Inventario fisico periodico dei cespiti.
- Acquisti e vendite (eliminazioni) di cespiti adeguatamente autorizzate.
- Effettive procedure per distinguere i costi capitalizzabili da quelli da spendere.
- Aliquote d'ammortamento riviste periodicamente per la ragionevolezza.

3.1.9 Rischio di revisione

- a) Di mancanza di autorizzazioni per investimenti e disinvestimenti
- b) Di non corretta rilevazione e registrazione
- c) Che non siano di proprietà, non esistano, non siano operative
- d) Che le politiche di ammortamento non siano corrette, non applicate o applicate non correttamente
- e) Che vi siano condizioni anomale delle operazioni di investimento e disinvestimento
- f) Che vi siano condizioni particolari delle operazioni con consociate
- g) Che i criteri di valutazione non siano corretti, che la classificazione sia errata

3.1.10 Obiettivi del controllo interno a) Immobilizzazioni materiali

1. Devono essere previste specifiche autorizzazioni per gli acquisti di immobilizzazioni.
2. Deve essere mantenuto un controllo sull'efficienza e sull'esistenza dei cespiti.
3. Deve essere mantenuto un controllo sulle attivazioni di manutenzioni e sui costi di manutenzione.
4. Devono essere autorizzate tutte le alienazioni dei cespiti.
5. Deve essere mantenuto un controllo sulle registrazioni contabili.
6. I tassi di ammortamento devono essere approvati e periodicamente controllati.
7. Altri controlli, per casi particolari.

Obiettivi del controllo interno

Obiettivi n.	20..		20..		20..	
	Preparato da	Data	Aggiornato da	Data	Aggiornato da	Data
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

**Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.
Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.**

LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI SUCCESSIVI

1. Devono essere previste specifiche autorizzazioni per gli acquisti di immobilizzazioni materiali.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. È predisposto un programma di investimenti: - annuale? - pluriennale?				
2. Il preventivo di spesa per acquisto, sostituzione o modifica di un cespite deve essere autorizzato: - dal consiglio di amministrazione? - dal presidente o amministratore delegato? - da un dirigente responsabile?				
3. L'autorizzazione di cui al punto 2 è in funzione del valore dell'investimento?				
4. Il preventivo da autorizzare porta dei riferimenti al programma degli investimenti?				
5. Il preventivo da autorizzare indica il motivo dell'investimento o il cespite da sostituire?				
6. Reca le annotazioni del responsabile del servizio finanziario per la disponibilità dei fondi?				
7. Quando i costi eccedono l'importo autorizzato, è richiesta un'ulteriore tempestiva autorizzazione su tale eccedenza?				
8. È tenuta una registrazione degli impegni per acquisti di immobilizzazioni autorizzati?				
9. I costi sostenuti sono confrontati con i singoli preventivi autorizzati?				
10. Periodicamente è predisposta una situazione dei preventivi autorizzati con i relativi costi sostenuti e con quelli ancora da sostenere per completare l'investimento e con i preventivi autorizzati cui non si è ancora dato corso di esecuzione?				
11. La situazione di cui al punto 10 viene sottoposta all'approvazione del responsabile che ha autorizzato gli investimenti ed al responsabile del servizio finanziario?				
12. Chi autorizza il pagamento delle fatture fornitori: - verifica che vi siano i preventivi autorizzati? - segnala per iscritto le eventuali anomalie?				
13. I costi per costruzioni interne sono sottoposti agli stessi controlli previsti per gli acquisti?				

2. Deve essere mantenuto il controllo sull'efficienza e l'esistenza dei cespiti.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. Esistono registrazioni extra-contabili con la descrizione analitica dei singoli cespiti?				
2. Al momento dell'acquisto, i cespiti sono contraddistinti con un numero di serie o altro segno di identificazione? Ubicazione e codice di riferimento; data di acquisto, data di acquisto, costo storico e rivalutazioni; costi per manutenzioni straordinarie capitalizzate; centro di costo di appartenenza, CGU di appartenenza.				
3. È eseguito l'inventario fisico dei cespiti: - annuale? - pluriennale?				
4. I risultati dell'inventario fisico sono confrontati: - con le registrazioni extra-contabili? - con la contabilità?				
5. Il risultato delle verifiche di cui al punto 4 deve essere sottoposto all'approvazione del responsabile, con la spiegazione scritta per le eventuali differenze?				
6. Chi esegue l'inventario fisico: - verifica l'efficienza e l'utilizzo del cespite? - segnala per iscritto eventuali anomalie?				
7. Deve essere tempestivamente segnalato per iscritto al responsabile delle schede cespiti e alla contabilità quando un cespite non è più utilizzato per rottura o altro?				
8. Si provvede alle opportune rilevazioni in contabilità?				
9. Vi sono cespiti che eccedono il reale fabbisogno dell'azienda?				
10. I cespiti sono dotati di adeguate coperture assicurative?				

2. Deve essere mantenuto il controllo sulle attivazioni e sui costi di manutenzione.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. Per le manutenzioni di importo significativo è necessaria l'autorizzazione come per l'acquisto dei cespiti?				
2. La decisione di capitalizzare o spendere il costo della manutenzione è approvata da: - un responsabile tecnico? - un responsabile amministrativo?				
3. Le manutenzioni eseguite e capitalizzate sono annotate nelle schede cespiti?				
4. Nel caso che la manutenzione preveda la sostituzione di parte dei cespiti, viene indicato il valore (approssimativo) della parte sostituita?				
5. Il valore di cui al punto 4 è scontato dal valore del cespite: - nella scheda extracontabile (IT)? - in contabilità?				

3. Devono essere autorizzate tutte le alienazioni dei cespiti.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. Le alienazioni dei cespiti devono essere autorizzate per iscritto: - dal consiglio di amministrazione? - dal consigliere delegato? - da un dirigente?				
2. L'autorizzazione di cui al punto 1 è in relazione al valore del cespite da alienare?				
3. Chi approva l'alienazione autorizza anche il prezzo di vendita?				
4. Per le immobilizzazioni distrutte sono compilati verbali di distruzione?				
5. I cespiti alienati o distrutti sono tempestivamente cancellati: - dalla scheda extracontabile? - dalla contabilità?				
6. È predisposta periodicamente una situazione dei cespiti non utilizzati od obsoleti?				
7. La situazione di cui al punto 6 è sottoposta all'approvazione di un responsabile?				

4. Deve essere mantenuto il controllo sulle registrazioni contabili.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. Le registrazioni contabili relative ai cespiti sono sottoposte all'approvazione di un responsabile?				
2. È effettuato il controllo che tutti i movimenti relativi ai cespiti (vendite e acquisti, sostituzioni e manutenzioni) vengano registrati?				
3. Periodicamente viene eseguita una quadratura tra: - scheda extracontabile? - libri cespiti? - contabilità?				
4. La quadratura di cui al punto 3 è sottoposta all'approvazione di un responsabile?				
5. I dati contabili sono confrontati con i programmi di investimento?				
6. Il libro cespiti è: - aggiornato? - tenuto secondo le prescrizioni di legge?				
7. In caso di alienazione, viene verificato che tutti i costi (comprese le manutenzioni successive capitalizzate) siano scaricati?				

5. I tassi di ammortamento devono essere approvati e periodicamente controllati.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. I tassi di ammortamento sono: - approvati da un responsabile? - periodicamente rivisti? - riferiti alla vita utile del cespite?				
2. Nel calcolo degli ammortamenti e nella determinazione dei tassi si tiene conto dell'effetto provocato sulla vita e sul valore del cespite da manutenzioni straordinarie e da altre attivazioni?				
3. È eseguito un controllo sull'esattezza degli ammortamenti?				
4. Sui cespiti completamente ammortizzati continua a essere calcolato l'ammortamento: - in contabilità industriale? - in contabilità generale?				

4. IL TERZO PASSO: DETERMINAZIONE DEL (RISCHIO) LIVELLO DI INDIVIDUAZIONE ED IL CONSEGUENTE RISCHIO DI REVISIONE

Il (*rischio*) *livello di individuazione* o riconoscimento è *il rischio proprio del Revisore Legale* esso è direttamente collegato alle procedure di conformità e di validità effettuate dal revisore, è il rischio che le procedure di conformità e di validità eseguite dal revisore non evidenzino un'inesattezza significativa considerata, individualmente o aggregata ad altre inesattezze, presente in un saldo di un conto o in una classe di operazioni.

Si può affermare che quest'ultima componente di rischio rifletta la probabilità di non scoprire tutti gli scostamenti significativi di bilancio e quindi è **un rischio che va attribuito o ascritto al revisore** ed è commisurato all'efficacia delle procedure di revisione pianificate ed adottate. Come sopra detto la valutazione del *rischio di controllo* da parte del revisore, unitamente alla valutazione del *rischio intrinseco*, influenza la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure conformità e di validità da eseguire per ridurre il rischio d'individuazione e, quindi, il rischio di revisione, ad un livello accettabile.

Sebbene le procedure di conformità e le procedure di validità (*Tav. 13 e 14*) abbiano finalità differenti, i risultati ottenuti da entrambe le tipologie di verifica possono servire a finalità comuni.

Gli errori scoperti durante le procedure di validità possono indurre il revisore a modificare la valutazione del rischio di controllo definita precedentemente.

Indipendentemente dal livello del rischio intrinseco e del rischio di controllo, il revisore deve effettuare comunque alcune procedure di validità sui saldi dei conti e sulle classi di operazioni significative.

Tanto più elevata è la valutazione del revisore del rischio intrinseco e del rischio di controllo, tanto maggiori sono gli elementi probativi (campionamento) che il revisore deve acquisire per mezzo di verifiche di validità. In altre parole, quando entrambi i rischi sono valutati «alti», il revisore deve considerare se le procedure di validità possono fornire elementi probativi sufficienti ed appropriati al fine di ridurre il rischio di individuazione, e quindi il rischio di revisione, ad un livello accettabile.

I Questionari sul Controllo Interno (I.C.Q.) concorrono nel conoscere nel dettaglio le procedure e nel valutare tramite il *walk through* il *Rischio di Controllo* che ponderato con il *Rischio Intrinseco* determina il *Livello (Rischio) di Individuazione* e di conseguenza il *Rischio di Revisione* e infine quale approccio (di sostanza o conformità) da adottare.

Il Revisore Legale, rilevate le procedure, deve accertarsi che queste siano applicate nella realtà aziendale in modo da accertarsi che il **Rischio di Controllo** sia ad un livello accettabile (basso – vedi *Tav. 4* e punto 3.1.7).

Egli può desumere il Rischio di Controllo dall'attenta analisi delle asserzioni derivanti dai questionario sul controllo interno ICQ e dall'esecuzione del **walk through**.

Questa semplice metodologia permette al Revisore Legale di verificare se le procedure, così come rilevate tramite il **Questionario sul Controllo Interno (ICQ)**, sono applicate dall'azienda e di definire il *Rischio di Controllo* come “Basso”.

5. INFINE: LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE

Eseguito il *walk through* e definito il *Rischio di Controllo* come “Basso” in riferimento al ciclo analizzato ed alle poste di bilancio collegate allo stesso il revisore definirà il **Rischio di Revisione**. Ponderando il *Rischio Intrinseco* “basso” con il *Rischio di Controllo* “basso” risulterà un *Livello di individuazione* “alto” ed il finale **Rischio di Revisione** “Basso” (vedi *Tav. 4* e punto 3.1.7).

<p>Valutato il Rischio di Revisione come Basso, il rischio (basso), sarà confermato ogni volta che una verifica di conformità o si sostanza non produrrà scostamenti o errori dalla/nella procedura.</p>
--

Tavola 11 - Walk Through - Controlli di Conformità (Compliance) e Validità (Substantive) - Verifica dei punti di forza

Il Revisore Legale esegue *controlli di conformità*, quando, rilevate le procedure, studiato il controllo interno dell'azienda e verificato (tramite il *walk through*) che le procedure sono applicate (*Rischio di Controllo* basso), ritiene che le procedure contabili e amministrative siano affidabili (**reliables**) e che anche il (*Rischio*) *Livello di Individuazione* sia ridotto.

Sono considerati **punti di forza** della procedura tutti i controlli che il personale dell'azienda esegue sulle transazioni lasciandone **evidenza**, con firma o sigla sui documenti.

Le verifiche di conformità servono a verificare i **punti di forza** ed a garantire che le procedure sono adottate e che i controlli rilevati durante la stesura degli **I.C.Q.** (Questionari sul Controllo Interno) avvengano nella realtà aziendale determinando in questo modo un *Rischio di Controllo* basso che correlato ad un *Rischio Intrinseco* basso determina un ridotto *Rischio di Individuazione* e di conseguenza un limitato *Rischio di Revisione*.

Un esempio di controllo di **conformità** sul ciclo acquisti (verifica dei punti di forza) è il seguente:

- L'ordine d'acquisto è deriva da un adeguato budget d'acquisto.
 - L'ordine d'acquisto è **stato firmato** (punto di forza) per approvazione da un responsabile nei limiti delle competenze assegnate di quantità e importo.
 - La quantità riportata sul D.D.T. (documento di trasporto) è stata verificata con quanto ordinato e sul documento **vi è la sigla** (punto di forza) che evidenzia il controllo.
 - La quantità esposta in fattura, ed il prezzo unitario, sono stati confrontati con quanto arrivato (D.D.T.) e con quanto pattuito (ordine) ed **esiste sigla** (punto di forza) di evidenza del controllo.
 - Chi ha firmato l'assegno e il mandato di pagamento, ha controllato i documenti sopra descritti e ha apposto, almeno sulla fattura, **la sua sigla** (punto di forza) per avvenuto controllo.
 - Chi ha contabilizzato la fattura di acquisto ha lasciato **evidenza** (punto di forza) dell'operazione.
 - Chi ha caricato il magazzino ha **siglato** (punto di forza) un documento (i.e. D.D.T: accompagnamento) per evidenziare l'avvenuta imputazione.

Se il Revisore Legale giudica insufficiente il controllo interno adottato (mancanza di punti di forza) dall'azienda e ritiene che le procedure contabili e amministrative siano poco affidabili (**low reliability**) e che il *Rischio o Livello di Individuazione* sia medio o alto:

- egli dovrà basare i propri giudizi principalmente su controlli di tipo sostanziale o di validità (**substantive**), per esempio: **circolarizzazioni molto estese – verifica fisica – analisi comparativa**.

Un esempio di controllo **sostanziale** sul ciclo acquisti è il seguente:

- La quantità ordinata è quella riportata nel DDT e **corrisponde** a quanto caricato in contabilità di magazzino.
- La quantità fatturata **corrisponde** a quella arrivata.
- Il prezzo pattuito nell' ordine è **quello esposto in fattura**.
- La quantità per il prezzo **corrisponde** all'importo esposto in fattura.
- Quanto esposto in fattura è **stato contabilizzato**.
- L'importo contabilizzato è **stato pagato**.
- I conti relativi accolgono in dare e in avere **esattamente gli importi verificati** in precedenza.

Generalmente, anche quando il sistema è affidabile, oltre a controlli di conformità si eseguono alcuni controlli di sostanza e viceversa, quando si eseguono principalmente controlli di sostanza si eseguono alcuni controlli di conformità.

Questo approccio è comunemente denominato *dual purpose test*, in altre parole verifica con doppio fine, che accoglie sia l'uno sia l'altro metodo.

Tavola 12 - Verifiche di Conformità (*compliance*)

OBIETTIVO	GENERE	PROCEDURE DI REVISIONE
<p>I controlli di conformità servono a verificare i punti di forza ed a garantire che le procedure sono adottate e che i controlli rilevati durante la stesura degli I.C.Q. (Questionari sul Controllo Interno) avvengano nella realtà aziendale.</p>	<p>Procedure di Conformità (Rischio di Revisione Basso)</p>	<p>Verifica e osservazione che i controlli interni specifici siano applicati tramite raffronti documentali sulle transazioni.</p>
		<p>Analisi di registrazioni, documenti, strumenti elettronici che consentono di verificare l'efficacia dei controlli</p>
		<p>Verifica dell'esecuzione dei controlli effettuati sui documenti quale parte del sistema del controllo interno</p>
		<p>Riesecuzione di taluni controlli in modo autonomo anche per mezzo di tecnologia informatica</p>

Tavola. 13 - Procedure di Validità o di Sostanza (*Substantive*)

OBIETTIVO	GENERE	PROCEDURE DI REVISIONE	
<p>Valide per le MICRO imprese</p> <p>Se il Revisore Legale giudica Basso il Rischio Intrinseco e Alto il controllo sulle procedure da parte del <i>proprietario-amministratore</i>, egli potrà basare i propri giudizi su controlli di tipo sostanziale o di validità (<i>substantive</i>)</p>	<p>Procedure di Validità</p>	<p>Analisi Comparativa <i>Analytical Review</i></p>	<p>Uniformità Omogeneità</p>
			<p>Indici di bilancio</p>
		<p>Verifiche delle transazioni e dei fatti di gestione significativi</p>	
		<p>Rilevazione fisica dei beni: Magazzino, Cassa, Istituti di credito, Valori, Cespiti, Altro</p>	
		<p>Significativa richiesta di conferma esterna (Circularizzazioni) <i>Crediti, debiti, merci presso terzi e di terzi presso la società, services esterni, leasing, factoring, recupero crediti, assicurazioni, consulenti del lavoro.</i></p> <p><i>Servizi esterni*: Tenuta della contabilità e dei libri contabili; Adempimenti fiscali (determinazione delle imposte d'esercizio; predisposizione dei modelli dichiarativi; gestione dei versamenti ecc.); del lavoro (elaborazione delle buste paga, adempimenti contributivi e assicurativi, tenuta dei libri del lavoro), funzione IT, altro.</i></p> <p>* Conferme esterne principalmente riferite a Micro imprese.</p>	
		<p>Tutte le verifiche imposte dal P.R: SA Italia 250 B <i>“Regolare tenuta della contabilità”</i></p>	
		<p>Verifiche dei saldi di Bilancio</p>	<p>Ricalcolo composizione</p>
			<p>Verifica incassi e pagamenti successivi</p>
<p>Verifica Cut-off</p>			
<p>Verifica di passività non registrate</p>			
<p>Verifica corretta valutazione</p>			
<p>Verifica corretta classificazione</p>			

6. Il Controllo della qualità in sintesi

A conclusione del presente contributo è bene qui ricordare che gli ispettori del MEF verificheranno nel dettaglio l'approccio che il revisore legale ha adottato nel proprio intervento e andranno ad eseguire i controlli sulla metodologia e le tecniche adottate con riferimento ai dettami previsti dal controllo della qualità.

In estrema sintesi le regole riferite al «controllo della qualità» pretendono la rigorosa applicazione dei principi di revisione (ISA Italia) e della pratica professionale in materia pianificazione, conduzione e gestione del lavoro specifico del revisore legale¹⁹

Tavola. 14 - Estrema sintesi delle verifiche che gli ispettori del MEF potranno eseguire.

A) Conoscenza della società P.R. ISA Italia 315:

- 1) **Archivio Permanente:** informazioni sulla storia della società;
- 2) **Archivio Imposte:** Informazioni sulla storia fiscale della società;
- 3) **Archivio Procedure (Tav. 3): Check list 1a:** Conoscenza dell'attività aziendale;
- 4) **Pianificazione della revisione**

B) Determinare il Rischio di Revisione e le verifiche eseguite:

- 5) **Archivio Generale o dell'Organizzazione del Lavoro.** Determinare il *Rischio Intrinseco*: completare le check lists e riportare le conclusioni in Tav. 6*;
- 6) **Archivio delle Procedure.** Determinare il *Rischio di Controllo* ICQ - Questionari sul Controllo Interno Tav. 3 Rispondere alle domande dei questionari ed identificare il *Rischio di Controllo (punto 3.1.7)* per ogni ciclo operativo*;
- 7) **Contestualmente determinare** il (*Rischio*) *Livello di Individuazione (Tav. 4) (punto 3.1.7)* ed il *Rischio di Revisione (punto 3.1.5)* per ogni ciclo operativo e per posta di bilancio*. Definire quali verifiche di conformità o sostanza da applicare (tav 12 e 13).

C) Altre procedure di revisione - Bilancio - Relazione di revisione:

- 8) **La verifica dell'Inventario fisico;**
- 9) **Conferme esterne;**
- 10) **Verifiche ex P.R. SA Italia 250B e art. 14 d. lgs. 39 del 27/01/2010;**
- 11) **Bilancio:** Le verifiche sul bilancio al 31/12/20xx.
- 12) **Verifica del Controllo della qualità;**
- 13) **verifica della relazione di revisione**

**(check list e questionari completati nei primi interventi e negli anni successivi puntualmente aggiornati)*

¹⁹ Controllo qualità: definito nel P.R. ISA Italia 200, che ne anticipa gli elementi e dai successivi P.R. ISA Italia 220 e ISCQ 1.

7. Utilizzo del *Risk Approach* nella costruzione del MOGC ex d.lgs.231/2001

Tutte le check lists qui presentate comprese quelle riferite ai vari documenti *CoSO*²⁰ sono valido aiuto per l'*OdV* nella costruzione del MOGC (Modello di Organizzazione Gestione e Controllo) ex d. lgs. 231/2001 nel determinare gli stessi aspetti riferiti al *risk approach*²¹ per i reati ed illeciti così detti "di bilancio".

7.1 Illeciti e Reati "di bilancio" e «fuori bilancio»

La commissione di illeciti e reati può essere allocata in due specifiche categorie:

- a) *Reati ed illeciti che sono rilevabili nelle scritture contabili* come fatti di gestione artefatti ed occultati tramite espedienti ed accorgimenti basati su falsa documentazione, accordi fittizi ed altro.
- b) *Illeciti e reati che non sono rilevabili nelle scritture contabili* e nulla hanno a che vedere in forma diretta con i fatti di gestione registrati nelle scritture contabili e nei prospetti di bilancio (*Financials Reporting*) ma che possono essere commessi ugualmente recando nocumento all'Ente od azienda (ambiente e sicurezza sul lavoro, IT, terrorismo, criminalità organizzata ecc).

Ecco che la metodologia applicata nel primo caso si sviluppa con l'*auditing* e la verifica delle procedure in essere, con la ricerca dei punti di debolezza nelle stesse determinando il *Rischio di Infrazione*.²²

7.1.1 **Rischio Intrinseco, Rischio di Controllo, Livello di individuazione e Rischio di Infrazione sono elementi utili per la determinazioni di possibili reati così detti "di bilancio"**

Rischio intrinseco: La gestione etica dell'azienda è la base per una conduzione propria dell'azienda.

- *l'integrità, l'esperienza e la competenza della Direzione e gli eventuali avvicendamenti nella sua composizione;*
- *pressioni anomale sul management;*
- *la natura dell'attività svolta dalla società;*
- *i fattori che influenzano il settore nel quale opera la società;*
- *singoli conti di bilancio che sono suscettibili di errori;*
- *la complessità delle operazioni effettuate o di altri eventi, che rendono necessario l'intervento di un esperto;*
- *il grado di soggettività connesso alla determinazione delle varie voci di bilancio;*
- *il grado di possibilità che i beni aziendali possano essere persi o soggetti ad appropriazioni indebite a causa del loro valore e perché facilmente trasferibili;*
- *operazioni complesse o anomale poste in essere in prossimità della data di chiusura del bilancio;*
- *le operazioni non rientranti nell'elaborazione ordinaria.*

Rischio di controllo: procedure e separazione dei compiti limitano operazioni "sensibili".

Il *Rischio di Controllo (CR Control Risk)* è il rischio che esistano transazioni *sensibili* (illecite) **volute e significative**, che si verificano in un conto o in una classe di operazioni individualmente considerate o sommate ad altre, non siano prevenute o comunque tempestivamente individuate e corrette dai sistemi contabile e di controllo interno.

²⁰ La trattazione dei documenti *CoSO Report I* e *CoSO Framework SCIGR* saranno oggetto di un prossimo contributo.

²¹ Tutto ciò è preteso sia dalle linee guida di Confindustria sia dalla circolare della GdF 83607/2012 nel volume terzo da pag 51.

²² La metodologia adottata dall'*OdV* per la verifica della commissione di reati ed illeciti "di bilancio" parte dalla valutazione del *Rischio Intrinseco*, in seguito del *Rischio di Controllo* per le unità operative per individuare e valutare il *Rischi o Livello di Individuazione* per identificare l'esistenza di transazioni *sensibili* (illecite) **volute e significative**, infine il *Rischio di Infrazione*. Esso si discosta dal *Rischio di Revisione* in quanto quest'ultimo si riferisce al fatto che i saldi di bilancio siano inesatti ma mentre il *Rischio di Infrazione* si riferisce al fatto che detti saldi possano contenere importi *sensibili dovuti ad operazioni illecite o illegali*.

L'OdV deve analizzare gli elementi caratteristici della società che possono influire sulla possibilità dell'esistenza di transazioni *sensibili* (illecite). L'OdV può assumere un rischio di controllo basso se decide di affidarsi al sistema di controllo interno dell'azienda. Questo avviene dopo aver completato i questionari (ICQ) ed eseguito un attento *walk through* (tav. 11), per ogni singolo ciclo. L'OdV deve documentare nelle carte di lavoro:

- a) la conoscenza acquisita dei sistemi contabile e di controllo interno;
- b) la valutazione del rischio di controllo.

Livello (Rischio) di Individuazione e Rischio di Infrazione.

Dalla ponderazione del *rischio intrinseco* e del *rischio di controllo* anche l'OdV determina il (*rischio*) *livello di individuazione* e di conseguenza il **rischio di infrazione** riferito alla possibilità che nei fatti di gestione possano essere incluse delle operazioni *sensibili* (illecite o peggio).

Questa metodologia è richiesta dalla circolare GdF /2012 che nel terzo volume da pag 50 la richiede espressamente.